REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. MITE N. 51 DEL 29/01/2021) PER LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA – II EDIZIONE

DPCM 11 LUGLIO 2018: CATEGORIA "PULIZIA"

ID APPALTO N. 36875

LOTTO 2 – CIG B3723CCB01

SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI IMMOBILI IN USO AGLI ENTI PUBBLICI/AGENZIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE

INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati 6
Articolo 2 - Definizioni 6
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 7
Articolo 4 - Oggetto 8
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione 8
Articolo 6 - Modalità di adesione 9
Articolo 7 - Durata della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura 11
Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità 12
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore 14
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 17
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione del servizio 18
Articolo 12 - Verifica e controllo quali-quantitativo del livello di servizio 18
Articolo 13 - Servizi connessi 19
Articolo 14 - Corrispettivi 19
Articolo 15 - Revisione prezzi 21
Articolo 16 - Rinegoziazione 21
Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti 22
Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 23
Articolo 19 - Trasparenza 25
Articolo 20 - Penali 25
Articolo 21 - Garanzia definitiva 27
Articolo 22 - Riservatezza 28
Articolo 23 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa 29
Articolo 24 - Recesso 31
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 33
Articolo 26 - Subappalto 34
Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 36
Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore 36
Articolo 29 - Responsabile della convenzione e il responsabile del servizio 37
Articolo 30 - Aggiornamento tecnologico 38
Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento. 38
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali 40
Articolo 33 - Spese amministrative 40
Articolo 34 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del fornitore 40
Articolo 35 - Foro competente 40
Articolo 36 - Collegio consultivo tecnico 40
Articolo 37 - Clausola finale 41
Accettazione espressa clausole contrattuali 42

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. MITE N. 51 DEL 29/01/2021) PER LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA – II EDIZIONE

DPCM 11 LUGLIO 2018: CATEGORIA "PULIZIA"

LOTTO 2 – CIG B3723CCB01

SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI IMMOBILI IN USO AGLI ENTI PUBBLICI/AGENZIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno 2026,

TRA

la dott.ssa Cinzia Lilliu nata a Cagliari, il 18/07/1971, C.F. LLLCNZ71L58B354E, la quale interviene nella sua qualità di Direttore generale, domiciliata per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di Committenza (di seguito CRC) con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69,

E

il dott. Massimiliano Giuseppe Pedoni, nato a Sassari (SS), il 07/01/1971, C.F. PDNMSM71A07I452V, domiciliato per la carica nella sede legale appresso indicata, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa Manped S.r.l., con sede legale in Sassari, 07100, viale Porto Torres n. 42/C, CF – PI 01883690909 – REA SS - 132918, di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***")

PREMESSO CHE

- con determinazione Rep. n. 626, protocollo n. 8491 del 09/10/2024 il Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 6 lotti per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari a ridotto impatto ambientale (D.M. MITE n. 51 del 29/01/2021) edizione n. 2 per le Amministrazioni ed Enti della Regione Sardegna - DPCM 11 luglio 2018: categoria "Pulizia" come meglio specificato nel Capitolato Speciale, nei relativi allegati e nella documentazione di gara;
- ai fini dell'affidamento è stato applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- con determinazione Rep. n. 60 protocollo n. 879 del 26/01/2026, rettificata con determinazione Rep. n. 109 protocollo n. 1887 del 16/02/2026, il Direttore del Servizio forniture e servizi della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato l'appalto all'Impresa **Manped S.r.l.**, la quale è risultata aggiudicataria **del lotto n. 2** e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Speciale e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale per **il lotto n. 2** a cui si aggiungono le eventuali riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 - e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha presentato il Patto di Integrità, firmato digitalmente per accettazione, allegato alla presente Convenzione;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione appaltante nei propri confronti negli ultimi tre anni;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di uniformarsi ai principi e per quanto compatibili ai doveri di condotta previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla D.G.R. n. 68/15 del 31.12.2025 e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con D.G.R. n. 4/12 del 30.01.2026, e si impegna a darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore delle Amministrazioni, pena la risoluzione della Convenzione;
- il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- la presente Convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato speciale e suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Atti di Gara**: il Disciplinare, il Capitolato Speciale e relativi allegati concernenti la procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e altri servizi connessi a ridotto impatto ambientale (DM MITE n.51 del 29/01/2021) edizione n. 2 per tutte le Amministrazioni ed Enti della Regione Sardegna;
- **Amministrazioni**: le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura e presso le quali il Fornitore si impegna a prestare la fornitura ed i servizi richiesti;
- **Convenzione:** il presente Atto/Contratto stipulato tra la Centrale di Committenza ed il Fornitore aggiudicatario, che stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione dei servizi attivati dalle Amministrazioni contraenti attraverso gli Ordinativi di Fornitura;
- **Fornitore**: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)**: documento che costituisce l'adesione formale delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione e con il quale le Amministrazioni stesse acquistano i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione del servizio richiesto, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione e dall'offerta presentata in sede di gara dal Fornitore;
- **Punto ordinante**: colui che ha il potere di firma ed è autorizzato a firmare gli ordinativi di fornitura per conto delle Amministrazioni contraenti;

- **Sito**: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo https://sardegnacat.regione.sardegna.it/, dedicato e gestito dalla Centrale di Committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- **Offerta**: l'offerta del Fornitore presentata in gara per il servizio oggetto della presente Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore della base d'asta del lotto.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato speciale e dai suoi allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso della Convenzione/Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e altri servizi ausiliari a ridotto impatto ambientale, come specificatamente dettagliati nel Capitolato Speciale. La presente Convenzione quadro definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura e delle successive Richieste di fornitura, relative all'esecuzione del sopra citato servizio di cui **al lotto 2**.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire il servizio definito dal presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritti nonché a prestare tutti i servizi accessori e connessi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica ed economica, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro **33.256.288,00**, IVA esclusa.

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione della Convenzione.

4. La Convenzione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CRC, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.

5. In casi eccezionali, l'Ordinativo di fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.

6. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la CRC nei confronti del Fornitore e disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni con l'emissione degli Ordinativi di fornitura da intendersi come vincolante per la stesse e per il Fornitore.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni sulla piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna (SardegnaCAT).

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore tramite la piattaforma. Negli Ordinativi di Fornitura sarà indicato il valore del servizio oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale di Committenza con le stesse modalità di cui sopra.

3. È a carico di ciascun Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

4. Le Amministrazioni per procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura dovranno seguire le indicazioni della Guida all'adesione alla Convenzione la quale, benché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.

2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura.

3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e ai fini dell'attivazione del servizio, le singole Amministrazioni inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti e di tutte le altre informazioni funzionali, così come dettagliato nel paragrafo 6.1 del Capitolato Speciale. La data di trasmissione della Richiesta Preliminare di Fornitura da parte delle Amministrazioni determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve dare seguito alle richieste. Pertanto, la data di trasmissione garantisce

all'Amministrazione un diritto di precedenza rispetto alle altre Amministrazioni che avranno trasmesso le richieste in data successiva.

5. Il Fornitore, entro 7 giorni solari dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, deve verificare, sulla base della disponibilità del massimale residuo, la possibilità di accettare l'ordinativo e, in caso di capienza, entro il medesimo termine ha l'obbligo di concordare in forma scritta con l'Amministrazione interessata la data del sopralluogo che dovrà avvenire entro il termine indicato nel paragrafo 6.1 del Capitolato Speciale ovvero entro i termini migliorativi offerti. Il rifiuto della richiesta per mancanza di disponibilità sul massimale del lotto determina l'impossibilità per il fornitore di accettare l'Ordinativo di fornitura e comporta l'interruzione del processo di attivazione del servizio;

6. Qualora non fosse possibile eseguire il servizio per mancanza di plafond disponibile il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni contraenti le quali potranno attivarsi, secondo le indicazioni fornite dalla CRC;

7. Entro 20 giorni solari dalla data di esecuzione dell'ultimo sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore deve fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) coerente con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica, nel rispetto dei contenuti richiesti nel capitolato Speciale.

8. Contestualmente alla presentazione del Piano dettagliato degli Interventi, il Fornitore deve presentare all'Amministrazione contraente il **Progetto di assorbimento del personale** redatto sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione contraente nella Richiesta preliminare di fornitura. Tale progetto illustra le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL applicato, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La presentazione del Progetto di assorbimento del personale alle Amministrazioni rappresenta condizione necessaria e preliminare all'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
9. L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può:

 - accettarlo e, previa sottoscrizione, procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

 - rigettarlo, con giustificata motivazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, per importi errati rispetto a quanto offerto in gara, indirizzi errati degli immobili, mancata copertura

complessiva del Servizio richiesto, ovvero chiedere di apportare delle modifiche. In questi casi il Fornitore sarà tenuto ad emettere un successivo Piano che recepisca le modifiche richieste entro e non oltre i successivi 10 giorni solari, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.

10. A seguito dell'accettazione del Piano Dettagliato degli Interventi l'Amministrazione procederà con l'emissione di specifico Ordinativo di Fornitura.

11. Qualora l'Amministrazione contraente non emetta l'Ordinativo di fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento del Piano dettagliato degli Interventi, il Piano medesimo e la relativa Richiesta preliminare di fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione contraente all'acquisizione delle prestazioni oggetto del Piano dettagliato degli Interventi e della relativa Richiesta preliminare di fornitura.

12. Le modifiche al PDI, richieste dal Fornitore e/o dall'Amministrazione, devono essere preventivamente concordate, recepite e formalizzate mediante un Atto Aggiuntivo che dovrà essere allegato al PDI. La mancata comunicazione dell'avvenuta modifica di uno qualsiasi degli elementi o il mancato recepimento delle modifiche concordate dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.

13. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Speciale, nell'offerta del Fornitore e nei luoghi esattamente indicati nel PDI.

14. Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico l'immobile/gli immobili in cui dovranno essere espletati i servizi per tutta la durata dell'Ordinativo principale di Fornitura. Il Verbale deve essere redatto in duplice copia in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione e deve recare la firma congiunta di entrambe le parti. La sottoscrizione del Verbale dà avvio all'esecuzione del contratto di fornitura.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, la presente Convenzione, escluse le eventuali opzioni, ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

2. La Convenzione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CRC, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, anche incrementato del 20% ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, previsto per ogni singolo lotto.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione ed emettere gli Ordinativi di fornitura.
4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso.
5. La data di scadenza di eventuali Ordinativi di fornitura successivi al primo, emessi dalla medesima Amministrazione contraente, coinciderà con quella del primo Ordinativo di fornitura. Conseguentemente tutti gli Ordinativi di fornitura emessi dalla stessa Amministrazione contraente avranno la medesima data di scadenza.
6. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
7. In casi eccezionali, l'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.
8. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
9. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto

e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

5. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di fornitura. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

6. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della

Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

7. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale di Committenza, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
12. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 a) eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale, nel Piano dettagliato degli interventi e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
d) attenersi alle disposizioni emanate dal Referente dell'Amministrazione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente;
e) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Amministrazione contraente;
f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
g) dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
h) manlevare e tenere indenne la Centrale di committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
i) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
j) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
k) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché a consentire alla Centrale di Committenza di monitorare sulla conformità della prestazione rese;

m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi Principali di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

n) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge, nei casi prescritti, e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Referente dell'azienda. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

o) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;

p) erogare e mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura i servizi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Amministrazione contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione resa oggetto della fatturazione.

3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile del Servizio cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente come descritto nel Capitolato Speciale.

4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal **CCNL "Pulizie e multiservizi" (codice K511)** applicato alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. In merito alle procedure di cambio d'appalto le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della Convenzione. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore individuati dalla stazione appaltante negli atti di gara, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l'anzianità di servizio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative ai lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del Fornitore e contro il lavoro irregolare.

7. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'esecuzione dei servizi richiesti in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a erogare gli stessi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore come previsti nel Piano dettagliato degli interventi.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato speciale ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 12 - VERIFICA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEL LIVELLO DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, così come disciplinate nel paragrafo 21 del Capitolato Speciale.
2. La valutazione ed il controllo del livello del servizio viene effettuato dal Responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Amministrazione. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le stesse abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Speciale e dei suoi allegati e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.
3. In caso di esito non favorevole si rinvia all'articolo 20 Penali del presente documento ovvero in caso di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Amministrazione contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, i controlli saranno ripetuti, con spese a carico del Fornitore. Qualora, emergessero ripetute e gravi irregolarità, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore interessato.

4. La Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 13 - SERVIZI CONNESSI

1. Oltre ai servizi più strettamente collegati all'oggetto dell'appalto e descritti nel Capitolato Speciale, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel prezzo offerto per il servizio di pulizia oggetto dell'appalto. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Speciale, sono:

 - **Servizio di Gestione dell'Anagrafica Locali** (par. 17.1 del Capitolato Speciale);
 - **Servizio di Reportistica verso la CRC** (par. 17.2 del Capitolato Speciale).

 Il mancato rispetto dei termini prescritti nel Capitolato comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.

ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per le **prestazioni di pulizia e sanificazione a canone** saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari per metro quadro (mq) corrispondenti a ciascuna area omogenea (uffici, ecc.) e standard relativo al livello di prestazioni (A, B o C) previsti nell'allegato B – Listino prezzi unitari pubblicato in gara ai quali dovrà essere applicato il ribasso offerto del **20,17% (venti/17 percento)**.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per il **servizio di pulizia a presidio e per il servizio di pulizia e sanificazione a richiesta pagata €/h** saranno calcolati applicando lo sconto offerto pari al **24,12% (ventiquattro/12 percento)** al prezzo a base di gara fissato pari a € 23,00/h e indicato per i servizi remunerati €/h nell'Allegato B Listino prezzi unitari.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per il **servizio di pulizia a richiesta da pagare €/mq (ad intervento, a superficie da trattare o all'anno)** saranno calcolati applicando lo sconto offerto pari al **55% (cinquantacinque/00 percento)** ai prezzi a base di gara fissati nell'Allegato B Listino prezzi unitari e relativi sia alle

prestazioni di pulizia che a quelle relative al servizio di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambienti;

4. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente, per la **fornitura di materiale igienico sanitario** saranno calcolati applicando lo sconto offerto pari al **55% (cinquantacinque/00 percento)** ai prezzi a base di gara €/dipendente/mese fissati nell'Allegato B Listino prezzi unitari.

5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.

6. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo 15 "Revisione Prezzi" e nell'articolo 16 "Rinegoziazione".

8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di

pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Amministrazioni contraenti da trasmettere a mezzo PEC.

10. La Centrale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.

ARTICOLO 15 - REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, c. 3, lett. b) del Codice. La revisione (ovvero l'aumento o la diminuzione) dei prezzi contrattuali sarà determinata applicando agli stessi il valore percentuale ottenuto calcolando la media ponderata della variazione dei due indici rispetto all'incidenza dei relativi costi (oneri del personale e altri oneri della commessa). La variazione degli indici (ossia il valore percentuale da utilizzare per la revisione dei prezzi) è ottenuta dalla differenza del valore degli stessi al momento della richiesta di revisione prezzi e quello risultante al momento della sottoscrizione della Convenzione.
3. L'istanza di revisione dovrà contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.
4. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento di revisione da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 16 - RINEGOZIAZIONE

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

ARTICOLO 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad emettere regolare fattura secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. I pagamenti sono effettuati ai sensi di legge.

4. Ciascuna fattura viene emessa dal Fornitore con cadenza mensile, salvo diversi accordi con l'Amministrazione. Essa dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. La fattura dovrà riportare i riferimenti al servizio reso, al periodo di riferimento, al contratto di riferimento (convenzione e Odf) e al relativo CIG. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

5. Ai fini della validazione del servizio eseguito in ciascun periodo di riferimento, in sede di fatturazione il fornitore dovrà trasmettere al DEC dell'Amministrazione contraente, per la definitiva autorizzazione, un report riepilogativo contenente tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio del servizio erogato. La validazione del report da parte del DEC è condizione necessaria per l'emissione della fattura.

6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

7. La liquidazione delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore e comunicato dallo stesso alla CRC precedentemente la stipula del presente Atto.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione contraente o della CRC, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.

10. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dalla Centrale di Committenza, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla CRC e/o dalle Amministrazioni.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell'art. 17 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente,

nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010. Deve essere altresì tempestivamente comunicata dal Fornitore la cessazione e/o la decadenza dall'incarico dell'Istituto di Credito preventivamente indicato dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia stata data pubblicazione nei modi di legge. La Centrale di committenza e le Amministrazioni, non assumono alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale di Committenza.

7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale di Committenza ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale di Committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

10. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione della Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni realizzate nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto per il Fornitore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dello stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 20 - PENALI

1. La Centrale di committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della prestazione eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore, nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel Capitolato speciale, nel Piano Dettagliato degli Interventi, nell'Offerta tecnica ove migliorativa e nella restante documentazione di gara, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di committenza e le Amministrazioni contraenti, si riservano di applicare le penali espressamente riportate al paragrafo 24 del Capitolato Speciale.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Speciale, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o dalla Centrale di committenza per quanto di propria competenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto e a mezzo PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente o dalla Centrale di committenza, che hanno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. È fatta salva la facoltà per le Amministrazioni di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la ripetizione delle prestazioni contestate e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

6. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

8. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale di committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

9. Qualora il valore della/e penale/penali applicate superi il 10% del valore del contratto, il contratto/ordinativo di fornitura potrà essere risolto di diritto. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o l'Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti ricadenti nel lotto di aggiudicazione una garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023.

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale di Committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la Centrale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fatte salve le cause generali di risoluzione dei contratti previsti dalla presente Convenzione e quelli di cui all'art. 122 del codice, le Amministrazioni contraenti e/o la Centrale di Committenza potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine prescritto, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà comunicato via PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione con il Fornitore inadempiente e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto l'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Centrale regionale di Committenza, può risolvere di diritto la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

 - nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione, da parte delle Amministrazioni;
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari" alla presente Convenzione;
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, di cui all'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura di competenza a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della stessa Convenzione. In tal caso il Fornitore interessato si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 24 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni contraenti e/o la CRC per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

 i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

 ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

 iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

 iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

 v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

5. Ai sensi dell'art. 123 del codice, in caso di recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

6. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

8. Qualora la Centrale regionale di committenza receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni, che potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 25 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le

Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa è riferito ad ogni evento dannoso o sinistro purché venga reclamato entro il dodicesimo mese successivo alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale. La polizza prevede la rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Non è ammesso il subappalto per la prevalente esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

 - **Servizi oggetto della procedura di gara: Servizio di pulizia, sanificazione a canone e a richiesta e servizi ausiliari (CPV 90920000 e CPV 90921000)**.

3. Il fornitore si impegna a subappaltare le prestazioni sopra elencate, nella misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, a favore di piccole e medie imprese.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, alla CRC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale di Committenza. Ciascun Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale di Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale di Committenza non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale di Committenza procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

10. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023

ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura di competenza, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Centrale regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.

3. Le Amministrazioni contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 29 - RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella **dott. Davide Isoni** la Responsabile della Convenzione, quale referente nei confronti della CRC e di tutte le Amministrazioni, con il ruolo di supervisione dei Responsabili del Servizio. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali, di idonea esperienza in ruoli similari e analoghi in contratti di Facility Management o in contratti contenenti servizi di pulizia, di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione della Convenzione. Al Responsabile della Convenzione è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle attività illustrate nel Capitolato Speciale al paragrafo 5.

2. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel **dott. Matteo Depperu** il Responsabile del Servizio, quale referente responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura, negli eventuali Ordinativi Aggiuntivi e negli Ordini di Attività. È facoltà del Fornitore nominare un unico Responsabile del Servizio anche per una pluralità di Amministrazioni. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali, di idonea esperienza in ruoli similari e contratti analoghi. Al Responsabile del Servizio sono affidate le attività illustrate nel Capitolato Speciale al paragrafo 5.

3. I dati di contatto del Gestore del Servizio sono: numero cellulare **079 2675049 – 334 9913788**, indirizzo e-mail ras.convenzione@manpedsrl.it / clienti@manpedsrl.it, PEC manpedsrl@winpec.it.

4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Gestore del Servizio ovvero di nominare per ciascun lotto aggiudicato più di un Gestore del Servizio, dovrà darne immediata

comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 30 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni contraenti sull'evoluzioni tecniche e normative dei prodotti/servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.
3. La Centrale regionale di Committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Amministrazioni contraenti.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.

5. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di Committenza, da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
6. Ove in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Il Fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
9. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'"Ufficio speciale del Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione", nella persona del suo Responsabile. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it.

ARTICOLO 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 33 - SPESE AMMINISTRATIVE

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi con le Amministrazioni contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico delle singole Amministrazioni.

ARTICOLO 34 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023 la Centrale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture se tecnicamente e economicamente possibile.

ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 36 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), ai sensi dell'art. 215 del

D. Lgs. 36/2023 e formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA FINALE

1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta alla presente Convenzione; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3 Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Centrale Regionale di Committenza	Per il Fornitore
CINZIA LILLIU 17.06.2026 08:35:36 GMT+01:00	Pedoni Massimiliano Giuseppe 16.06.2026 16:33:50 GMT+02:00

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto **Massimiliano Giuseppe Pedoni**, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Revisione dei prezzi), Articolo 16 (Rinegoziazione), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Penali), Articolo 21 (Garanzia definitiva), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile del servizio), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Foro competente), Articolo 36 (Collegio consultivo tecnico), Articolo 37 (Clausola finale).

Il Fornitore

Pedoni Massimiliano
Giuseppe
16.06.2026 16:33:51
GMT+02:00